



Città di Busto Arsizio

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 428 del 28.07.2008

INDICE

Art. 1.	Finalità ed ambito di applicazione	3
Art. 2.	Le collaborazioni occasionali e coordinate-continuative.....	3
Art. 3.	Conferimento dell'incarico di collaborazione occasionale e coordinata-continuativa.	5
Art. 4.	Avviso di selezione	6
Art. 5.	La valutazione comparativa	7
Art. 6.	Contratto.....	8
Art. 7.	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.	9
Art. 8.	Collaborazioni esterne art. 110, comma 6 del tuel 267/2000.....	9
Art. 9.	Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza.	10
Art. 10.	Pubblicità dell'affidamento degli incarichi.....	11
Art. 11.	Controllo sui provvedimenti di incarico.	11
Art. 12.	Limite di spesa per gli incarichi esterni.	11
Art. 13.	Entrata in vigore.....	11

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento a persone fisiche, di incarichi individuali, riconducibili al contratto di lavoro autonomo ed aventi ad oggetto la collaborazione ad alto contenuto professionale sia occasionale che coordinata-continuativa, la consulenza, lo studio o la ricerca.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi di collaborazione che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “*intuitu personae*” che consente il raggiungimento del fine, e che comporta per la sua stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso, comunque di modica entità, stimabile in un massimo di € 3.000,00=.
 - b) agli incarichi da conferire in esecuzione di adempimenti obbligatori per legge, oltre che per il patrocinio dell’Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l’assistenza e la domiciliazione, consistenti in prestazioni altamente qualificate, certamente di natura autonoma, previste dalla Legge, non fungibili, contingenti e non facoltative, ovvero caratterizzate dalla necessità di continuità.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si procede all’utilizzo di procedure comparative né all’assolvimento degli obblighi di pubblicità.

Art. 2. Le collaborazioni occasionali e coordinate-continuative.

1. Le collaborazioni, siano esse occasionali o coordinate-continuative, sono disciplinate in ordine ai requisiti presupposti e limiti, nonché al contenuto del contratto, dagli artt. 2222 2230 del codice civile nonché dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, dall’art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La collaborazione occasionale è caratterizzata da una prestazione episodica, rigorosamente autonoma, che il collaboratore svolge in maniera pressoché saltuaria, dove il “*contatto sociale*”

con il committente e/o con la sua struttura sia pressoché sporadico ovvero non legato da alcuna forma di coordinamento.

3. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuità e il coordinamento con l'organizzazione ed i fini del committente, e dove, quest'ultimo, conserva un potere atipico di direzione che si concretizza nella verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere coordinamento spazio – temporale.
4. Le collaborazioni sono incarichi conferiti ad esperti esterni all'amministrazione, solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non riguardano attività generiche e non sono comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. Le attività da svolgere rientrano nelle competenze superiori a quelle del profilo professionale dell'Istruttore Amministrativo. La prestazione è di tipo intellettuale, altamente qualificata e specializzata, e non è riferibile a mera attività esecutiva, non comporta inoltre la possibilità di svolgere attività di competenza dirigenziale, pur potendo comportare attività endoprocedimentali, di supporto anche consulenziale al responsabile del procedimento di cui all'art. 6 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.
5. Fatto salvo quanto dispone il comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 30/03/2001, n 165, il destinatario dell'incarico deve possedere le conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario e si caratterizza inoltre per le conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico. In ogni caso i requisiti necessari sono specificamente verificati in concreto, anche sulla scorta delle esperienze di lavoro già maturate nel settore dello specifico oggetto dell'incarico e desumibile dal *curriculum*.
6. Gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse e cioè integrare gli organi di staff del Sindaco o degli Assessori ovvero supportare l'attività degli ordinari uffici dell'Ente. Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione sono conferiti con le modalità di cui all'art. 8 dal

Sindaco o dagli Assessori competenti, “*intuitu personae*” a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità, secondo i criteri e con le modalità previste dal presente regolamento e fermo restano inderogabilmente il limite massimo di durata dell’incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto conferente. Nella seconda ipotesi l’organo competente a conferire l’incarico è il Dirigente preposto al settore che deve avvalersi della collaborazione, mediante procedura selettiva di natura comparativa come indicata dal presente regolamento.

7. Qualora un provvedimento di incarico rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo soggiace alle norme previste dalla Legge e dal presente regolamento per il conferimento di tali incarichi esterni.

Art. 3. Conferimento dell’incarico di collaborazione occasionale e coordinata-continuativa.

1. Di norma gli incarichi di cui all’art. 2 sono attribuiti mediante una procedura selettiva di comparazione dei *curricula* professionali e delle relative offerte inoltrate all’Amministrazione dai richiedenti l’incarico.
2. La procedura si articola in due fasi:
 - a) l’avviso di selezione;
 - b) la valutazione comparativa;
3. Il Dirigente competente può conferire gli incarichi di cui all’art. 2 in via diretta, ovvero senza esperimento di procedure selettive, esclusivamente nelle seguenti circostanze:
 - a) quando la procedura selettiva, di cui ai commi 1 e 2, sia andata deserta purché non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione;
 - b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l’utile effettuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2;

- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) qualora la nuova collaborazione sia riconducibile, nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione, a completare, integrare o sviluppare un incarico precedentemente conferito allo stesso professionista.

Art. 4. Avviso di selezione

1. Il Dirigente competente predispone l'apposito avviso di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;

- c) non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A., contro l'ordine pubblico e contro la fede pubblica, ovvero che comportino comunque la impossibilità di instaurare un rapporto fiduciario, non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e di misure cautelari personali, e di non avere pendenze di ogni genere nei confronti dell'Amministrazione;
 - d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta di cui al 5 comma dell'art. 2..
 - e) non trovarsi in condizioni ostative per l'assunzione di un pubblico impiego.
4. L'avviso, redatto ai sensi dei precedenti commi, viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, per rimanervi sino alla data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte.

Art. 5. La valutazione comparativa

1. Il Dirigente competente procede alla valutazione dei *curricula* presentati e delle offerte allegate, avvalendosi anche a sua discrezione di commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti dell'ufficio che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente locale committente.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6. Contratto

1. Il Dirigente competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 7. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8. Collaborazioni esterne art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

1. Le collaborazioni esterne di cui all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, sono attribuite "*intuitu personae*" con scelta discrezionale, in ordine alla sola individuazione del collaboratore, dal Sindaco o dall'Assessore.
2. Fermo restando i limiti ed i presupposti per l'incarico, di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 nonché dell'art. 4, comma 3, il Sindaco, o l'Assessore, procede ad indicare con specifico atto di designazione, il collaboratore e lo trasmette quindi al Dirigente del Servizio Affari Generali per gli adempimenti necessari per la formalizzazione del contratto.
3. Il Dirigente effettua la verifica preliminare in ordine all'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, di cui al comma 2. Qualora non sussistano le condizioni per l'attribuzione dell'incarico, viene rimessa al Sindaco o all'Assessore una nota contenente la specifica

indicazione delle norme la cui violazione osta al conferimento dell'incarico. Diversamente, la verifica con esito favorevole, comporta l'adozione della determinazione d'incarico.

4. Il Dirigente, successivamente, provvede alla stipula del contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) in ordine alle sole modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni, d) ed f). L'incarico è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, cessazione del mandato del Sindaco o dell'Assessore che ha formulato la designazione di cui al comma 1. Le verifiche sulle prestazioni nonché l'eventuale coordinamento con la struttura degli uffici è previsto qualora tali modalità di designazione siano specificatamente indicate nell'atto di designazione del Sindaco o dell'Assessore. La prestazione è comunque espletata senza vincolo di subordinazione e non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 9. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza.

1. Sono incarichi che necessitano, per il loro legittimo conferimento, di una adeguata motivazione e la possibilità di ricorrervi solo nei casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di eventi straordinari e danno luogo a contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229 e 2238 del codice civile. In particolare gli incarichi di studio presuppongono la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca presuppongono invece la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione. La consulenza, infine, si sostanzia in un parere reso sulla scorta di uno specifico quesito.
2. Le attività richieste con gli incarichi di cui al precedente comma consistono:
 - a) nello studio e soluzione di quesiti in merito all'attività dell'Amministrazione;
 - b) nelle prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio;

- c) consulenze legali, *pro veritate*, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione;
- d) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Art. 10. Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

- 1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 11. Controllo sui provvedimenti di incarico.

- 1. I provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento sono trasmessi, contemporaneamente alla loro pubblicazione, al nucleo di controllo interno di gestione per le eventuali verifiche.

Art. 12. Limite di spesa per gli incarichi esterni.

- 1. Il Dirigente del Servizio Finanziario provvede alla verifica del limite di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in sede di apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del TUEL sulle determinazioni di incarico. Qualora l'incarico venga conferito dal Dirigente del Servizio Finanziario la verifica è demandata al Segretario Comunale.

Art. 13. Entrata in vigore.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.